

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ (Prov. TORINO)

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

- Nuovo Documento Unico di Programmazione DUP;
- Nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- Nuovi principi contabili, tra i quali quelli della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
- Previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- Previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;

Tra i nuovi allegati al Bilancio di Previsione è stata inserita la "Nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

A tal fine si evidenzia come già il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) abbia di fatto esplicitato in maniera dettagliata quanto richiesto ai fini di trasparenza e comprensibilità del documento di programmazione, come dettato dalla normativa. Le previsioni del bilancio 2024/2026 sono state effettuate in base ai principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 ed ai risultati delle precedenti gestioni di bilancio. Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Per il periodo 2024/2026 si dà atto che la formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Previsioni di cassa

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti. Dal punto di vista prettamente contabile, le entrate che negli esercizi precedenti a quello di introduzione dei nuovi principi contabili erano state accertate per cassa, in luogo del criterio di competenza, sono state previste continuando ad applicare l'originario criterio, e questo fino al loro esaurimento. Fino a quel momento, pertanto, la previsione di competenza e quella di cassa di queste poste particolari continuerà a coincidere, salvo l'abbandono anticipato di questo criterio in deroga.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Nella parte del Documento Unico di Programmazione riservata all'analisi delle risorse è riportata l'analisi specifica delle previsioni di entrata. Il nuovo principio contabile applicato concernente la contabilità

finanziaria prevede l'obbligatorietà di inserire in bilancio l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Accantonamenti e fondi

Fondo Crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazioni accertati nell'esercizio. A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In riferimento alla quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità si dichiara che è stato adottato il seguente metodo di calcolo previsto nel Principio Contabile della Contabilità Finanziaria, allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011

- è stata scelta come metodologia di calcolo la media ponderata del rapporto tra accertato ed incassato negli ultimi 5 anni, utilizzando anche gli incassi dell'anno successivo in c/residui dell'anno precedente; ai sensi dell'art. 107-bis del DL 18/2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", l'ente ha utilizzato per il calcolo del FCDE i dati del 2019 al posto di quelli del 2020 e 2021.;
- nel calcolo dell'incassato si è tenuto conto delle somme incassate l'anno successivo a residui a valere sull'accertamento dell'anno precedente;
- le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono quelle riferite alla TARI, non presentando particolari criticità la riscossione delle altre entrate dei titoli I e III;
- è stato inserito nel bilancio di previsione 2024/2026 un importo di FCDE nella misura del 100% dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri sopra citati, come da indicazioni contenute nel Principio contabile e nel D.Lgs. 118/2011.

Nel dettaglio:

questo Comune ha accantonato la quota del 100%, pari ad € 9.991,00 per il 2023 ed € 10.074,00 per ciascun anno su pluriennale 2025 e 2026.

Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs.118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo è stato previsto a titolo cautelativo nel triennio nell'importo di € 500,00 annuo in quanto allo stato attuale non sono presenti delle cause in corso.

Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o

saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. Nell'esercizio precedente le società partecipate e gli enti vigilati del Comune di Meana di Susa non presentavano situazioni di perdita di esercizio alla chiusura dei bilanci o rendiconti al 31.12.2021, ultimo rendiconto approvato.

Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "*Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco*", in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato derivante dagli impegni assunti nell'esercizio precedente per l'indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiranno nella quota vincolata dell'avanzo.

Tale fondo è stato previsto nel triennio nell'importo di € 2.208,00 per ciascun anno.

Fondo accantonamento rinnovi contrattuali

Tale fondo non è stato previsto in sede di previsione finanziaria ma verrà vincolata una quota dell'avanzo di amministrazione.

Fondo garanzia crediti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%;

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi) devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 1 c. 862 della L. n. 145/2018 entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni con delibera di giunta stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;

Nel corso dell'anno 2023, sulla base dell'ammontare dei debiti scaduti e della percentuale dell'indicatore di ritardo dei pagamenti registrati al 31.12.2022 sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali, l'ente ha adottato la deliberazione della G.C. n. 4 del 24.02.2023 e ha provveduto ad accantonare al fondo di garanzia dei debiti commerciali l'importo di € 5.529,00 pari alla misura del 2% del totale del macroaggregato 3.

Nel corso dell'esercizio 2023 l'Ente risulta, al momento di stesura della presente Nota integrativa, in regola con i pagamenti delle fatture e, pertanto, non sussistono i presupposti per un accantonamento prudenziale del fondo sull'esercizio finanziario 2024; si rimanda il controllo e la verifica in occasione dell'indicatore della tempestività dei pagamenti al 31.12.2023 che risulterà sulla Piattaforma dei Crediti Commerciale nonché all'adempimento da eseguirsi entro il 28.02.2024 ai sensi dell'art. 1 c. 862 della L. n. 145/2018.

ENTRATE

IMU

La previsione di gettito IMU degli esercizi 2024/2026 è al netto della trattenuta, stabilita dalla normativa vigente, a titolo di quota di contribuzione del Comune di Meana di Susa al Fondo di Solidarietà Comunale, trattenuta che viene effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla quota comunale di gettito IMU versata dai contribuenti.

Per il triennio 2024/2026 vengono confermate le aliquote stabilite per il precedente anno e come meglio indicate dettagliatamente nel DUP.

Gettito previsto per l'esercizio 2024 pari ad € 300.000,00.

La gestione dell'IMU avviene in maniera autonoma cioè in riscossione diretta, per la sola parte coattiva il servizio è affidato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Il gettito per il recupero evasione tributaria previsto per gli esercizi 2024/2026 è stabilito in base agli avvisi di accertamento emessi e che si prevede di emettere entro i limiti della prescrizione.

TARI

La determinazione delle tariffe TARI (Tassa Rifiuti) è tale da garantire la copertura integrale dei costi così come previsti per le “Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita” nell'ultimo Piano Economico Finanziario al momento disponibile (2022-2025) elaborato secondo il metodo “M.T.R./2 Arera” ed approvato dal “Consorzio Ambiente Dora Sangone” quale Ente Territorialmente Competente (E.T.C.); E' previsto un aggiornamento del PEF relativamente al biennio 2024/2025 che avverrà a cura dell'ente territorialmente competente.

Da qui discenderà la successiva approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024, elaborate secondo il modello previsto dal D.P.R. 158/99.

Si segnala, inoltre, che a decorrere dall'anno 2022 gli enti possono approvare entro il 30 aprile di ogni anno, e per l'anno in corso, il Pef, le tariffe e il regolamento, slegando così il termine dall'approvazione del bilancio di previsione.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese. Le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF sono rimaste invariate dal 2012 nella misura dello 0,7 per cento. Il gettito è stato calcolato in base agli incassi degli ultimi esercizi in € 78.000,00.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Dal 01.01.2021 è entrato in vigore il nuovo "Canone unico patrimoniale" che accorpa e sostituisce i precedenti prelievi relativi a Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni e Canone occupazione suolo pubblico (COSAP).

Lo stanziamento previsto a bilancio assicura un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone e l'importo previsto ammonta ad € 3.200,00 annui.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti al titolo I in riferimento alla perequazione dei fondi (debba cioè contribuire ovvero ne benefici). L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati.

Il Ministero dell'Interno, con Comunicato n. 2 pubblicato in data 16.11.2023 ha reso noto che, nelle more del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale vengono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024, i dati di dettaglio del Fondo stesso sono disponibili sul portale della Finanza Locale.

Lo stanziamento previsto a bilancio 2024/2026 è pari ad € 55.200,00 annui.

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Per l'anno 2024 la previsione è stata calcolata in parte sulla base degli importi definiti per il 2023 ed in parte sulla base dei dati pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno o comunicati come di seguito:

- contributo sviluppo investimenti € 0,00;
- trasferimenti compensativi minori introiti addizionale IRPEF € 4.100,00;
- contributo compensativo minore introito IMU € 934,20;
- contributo per rimborso pasti docenti scuola infanzia e primaria € 2.000,00;
- contributo concorso copertura maggiore onere per incremento indennità del Sindaco € 11.638,00 per l'anno 2024 e di € 12.000,00 per gli anni 2025 e 2026.;
- cinque per mille gettito IRPEF € 500,00;
- contributo della Regione per sostegno all'accesso abitazioni di locazione € 3.000,00;
- rimborso Stato e Regione (pari a 2/3 della spesa) per consultazioni elettorali che si svolgeranno nel 2024 = € 3.350,00;

Per quanto riguarda i bandi PNRR per l'innovazione tecnologica e digitale per l'ente e per i servizi al cittadino, l'ente ha provveduto nel corso del 2023 alla candidatura per n. 5 bandi (servizi al cittadino/sito, spid/Cie, app lo, pago Pa e Cloud), come meglio descritti nel Documento unico di programmazione (Dup semplificato).

Al momento della stesura della presente Nota Integrativa, non sono previste nuove candidature a valere sul bilancio 2024; nel caso di nuove adesioni l'Ente provvederà ad effettuare le relative variazioni di bilancio.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate da vendita ed erogazione di servizi sono state previste sulla base dell'andamento storico, del numero degli utenti e modalità di erogazione dei servizi.

Le principali entrate al titolo III sono:

- diritti di segreteria;
- servizi e concessioni cimiteriali;
- contratto di servizi per la gestione del serv. Idrico integrato (Smat);
- Canoni rivieraschi e sovracanon BIM;
- Fitti fondi e fabbricati;
- Sanzioni amministrative e al codice della strada;
- Dividendi e utili da Soc. partecipate;
- Contributi Conai;
- Proventi da impianto fotovoltaico;
- Rimborsi diversi.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Contributi agli investimenti

Contributi dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 29, della L. 27/12/2019, n. 160 per € 50.000,00 per l'anno 2024 finalizzati ad interventi di efficientamento energetico, messa in sicurezza del patrimonio comunale. Tale contributo verrà utilizzato per l'efficientamento energetico dell'edificio scolastico. Erano stati previsti due lotti il primo relativo al contributo per l'anno 2023 ed il secondo lotto per il 2024.

Tali contributi rientrano nei fondi PNRR alla missione 2, componente 4, Inv. 2.2 e anche per questi utilizzi è prevista la relativa rendicontazione su piattaforme ministeriali.

Altre entrate in conto capitale

Le previsioni di entrata derivanti dal rilascio di permessi a costruire, quantificate in € 12.000,00 per l'anno 2023, vengono così destinate:

ANNO 2023

- € 5.850,00 per la realizzazione e manutenzione opere di urbanizzazione;
- € 5.850,00 per la manutenzione straordinaria del patrimonio disponibile;
- € 300,00 per il fondo OO.UU. secondaria per edifici culto – L.R. 15/89;

ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI

Non sono previste assunzioni di mutui.

ANTICIPAZIONE DI CASSA

E' previsto l'eventuale ricorso all'anticipazione di tesoreria per € 314.000,00.

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi. Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell’osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

USCITE

SPESE CORRENTI

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio compresi gli aumenti derivanti dalla sottoscrizione dell’ultimo CCNL 2021 e rientrano nel limite / tetto di spesa anno 2008, disposto per Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, dall’articolo 1, comma 557) della L. 296/2006.

Come da normativa, per il solo 2024 è prevista un’anticipazione dei rinnovi contrattuali al fine di consentire un primo adeguamento degli stipendi all’aumento del costo della vita. Gli stanziamenti inseriti a bilancio tengono già conto dell’anticipazione prevista.

Le spese di personale si compongono degli stipendi e degli oneri a carico ente (Cpdel, Inadel, Inail e Irap).

Di seguito un prospetto relativo agli stanziamenti che sono stati inseriti a bilancio:

SPESE PERSONALE - STANZIAMENTI SU BILANCIO

importi arrotondati				
STANZIAMENTI CAPITOLI/U		2024	2025	2026
DESCRIZIONE CAP.	CAP/U	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
STIP.AREA AMM/FIN	102100/1	74.600,00	72.800,00	€ 72.800,00
INDENN. RISULTATO P.O. AREA AMM/FIN	102100/2	2.137,00	2.137,00	€ 2.137,00
ONERI CARICO ENTE AREA AMM/FIN	102200/1	27.500,00	26.910,00	€ 26.910,00
STIP. AREA TECNICA	108100/1	51.100,00	50.000,00	€ 50.000,00
INDENN. RISULTATO P.O. UTC	108100/2	2.395,00	2.395,00	€ 2.395,00
ONERI AREA TECNICA	108200/1	14.000,00	13.600,00	€ 13.600,00
STIPENDI AREA VIGILANZA	126100/1	27.800,00	26.900,00	€ 26.900,00
ONERI AREA VIGILANZA	126200/1	8.000,00	7.750,00	€ 7.750,00
STIPENDI SQUADRA OPERAI	115100/1	23.450,00	22.700,00	€ 22.700,00
ONERI SQUADRA OPERAI	115200/1	6.800,00	6.600,00	€ 6.600,00
SCAVALCO SEGRET. COM.LE	102900/1	13.400,00	13.400,00	€ 13.400,00
FONDO PRODUTTIVITA'	102302/1	8.600,00	8.600,00	€ 8.600,00
LAVORO STRAORDINARIO	102301/1	1.671,00	1.671,00	€ 1.671,00
IRAP CARICO ENTE	215000/1	17.500,00	17.100,00	€ 17.100,00
		278.953,00	272.563,00	€ 272.563,00

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

Non è stato predisposto il piano di "razionalizzazione dei servizi" in quanto singolarmente non superiori ad € 40.000,00=.

TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi. Rientrano tra questi i trasferimenti ad altri enti pubblici per la gestione dei diversi servizi necessari al funzionamento dell'ente e relativi a:

- Spese per la sezione elettorale circondariale;
- Quota associativa all'Unione Montana Alta Valle Susa, Consorzio Forestale alta valle di Susa;
- Quota convenzione Sportello Unico attività produttive e Centrale unica di committenza;
- Diritti C.I.E.;
- Spese funzionamento e gestione scuola media plesso scolastico nel Comune di Susa;
- Gestione raccolta e smaltimento rifiuti a cura della soc. partecipata in house Acsel spa;
- Spese per il servizio trasporto sociale;
- Servizi socio assistenziali – Conisa;
- Quota gestione consortile del canile;
- Diverse quote associative a istituzioni private

MUTUI E INTERESSI PASSIVI

Non sono previsti già dall'anno 2023 rimborsi di quote capitale in ammortamento e relativi interessi passivi, essendo completati gli ammortamenti degli stessi con l'esercizio 2022.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva: il fondo di riserva è iscritto per € 3.500,00 per ciascun anno.

In particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2 bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2 ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Per l'anno 2024 ai sensi del comma 2ter dell'art. 166 il fondo di riserva è stato previsto pari allo 0,45% nel caso in cui l'ente si trovi nella situazione di cui all'art. 222 del Tuel (anticipazione di tesoreria).

SPESE IN CONTO CAPITALE

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione delle opere pubbliche, tenendo conto normalmente delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato.

Si rimanda a quanto già indicato nella presente Nota Integrativa nella sezione "Entrate in conto capitale" circa l'utilizzo.

Il Dup comprende e recepisce e meglio chiarisce la programmazione triennale analizzando le poste inserite e i relativi finanziamenti.

SPESE PER PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Inoltre, in base al disposto di cui all'allegato 4/2, punto 5.4 "Possono essere finanziate dal fondo pluriennale (e solo ai fini della sua determinazione):

tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate), sulla base di un progetto approvato del quadro economico progettuale. La costituzione del fondo per l'intero quadro economico progettuale è consentita secondo le disposizioni di cui al principio contabile 4/2 come nel tempo modificato ed in particolare al punto 5.4.9. che riguarda il fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2024	2025	2026
FPV – parte corrente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

FPV – parte capitale € 0,00 € 0,00 € 0,00

A chiusura dell'esercizio 2023 si procederà alla ridefinizione del F.P.V. mediante la deliberazione di "riaccertamento ordinario dei residui".

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- 1) l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- 2) gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- 3) gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2024/2026 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2022, si propone il risultato di amministrazione presunto non correlato dagli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione presunto di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3, poiché al Bilancio di previsione non viene applicata alcuna quota di avanzo (Faq Arconet n. 42/2020)

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è tra gli allegati al bilancio di previsione 2024/2026.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Meana di Susa non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Viene di seguito indicato,

“l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”

- Consorzio Forestale Alta Valle Susa = quota partecipazione 6,36% - Ente strumentale partecipato;
- Acsel S.p.A. = quota partecipazione 1,32% - Società partecipata;
- Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Valle di Susa = quota di partecipazione 0,97% - Ente strumentale partecipato;
- Cados - Consorzio Ambiente Dora Sangone = quota partecipazione 0,36% - Ente strumentale partecipato.
- S.M.A.T. S.p.A. = quota partecipazione 0,0002% - Società partecipata

Meana di Susa, 23.11.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Patrizia FORNIER